

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 7 settembre 2016)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

sulla proposta di legge n. 69

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 6 maggio 2016

ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI
PIEVEBOVIGLIANA E FIORDIMONTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1,
LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10
"NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE"

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 69, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche)", nel testo approvato dalla I Commissione in sede referente;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Maurizio Mangialardi e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 12 settembre 2016;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 15 settembre 2016;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Vice Presidente
Liana Serrani

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge regionale 69/2016 ad oggetto: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche)" disciplina le modalità per la costituzione di un nuovo Comune, quello che secondo la volontà dei due enti locali interessati prenderà il nome di Valfornace.

Il nuovo centro nasce dalla fusione dei Comuni di Pievebovigliana che conta una popolazione di circa 865 abitanti e di Fiordimonte che ne conta circa 200.

I Consigli comunali dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, rispettivamente con delibere nn. 1 e 5 del 26 febbraio 2016 hanno deciso di richiedere ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10, alla Giunta regionale di promuovere il procedimento per la presentazione di una proposta di legge per l'istituzione di un nuovo comune a seguito della fusione dei comuni di Fiordimonte e Pievebovigliana e individuato, concordemente il nuovo toponimo di Comune di Valfornace.

Tale decisione trova origine, come espressamente indicato negli atti deliberativi dei Comuni interessati: "sulla base di un'esigenza fortemente sentita di razionalizzare le risorse esistenti nei due Comuni, al

fine di migliorare qualità e quantità dei servizi alla collettività”.

Per altro i Comuni di Fiordimonte e Pievebovigliana ormai da molti anni esercitano in forma associata molteplici funzioni e servizi, per cui la richiesta di fusione rappresenta un passo in avanti in quel processo di cooperazione tra Comuni che si concretizza con la scelta di giungere alla costituzione di un nuovo ente locale.

La costituzione del nuovo soggetto giuridico, secondo le aspettative dei due centri, consentirà di addivenire a una semplificazione organizzativa da cui deriveranno un miglioramento dell'efficienza dei servizi e maggiori opportunità di accesso a contributi pubblici, da destinare a investimenti per lo sviluppo sociale ed economico delle collettività locali.

In seguito a questa volontà manifestata dai ricordati Comuni, la Giunta regionale ha predisposto la proposta di legge in oggetto così come stabilito dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche”.

La proposta di legge in esame si compone di sette articoli che così possono essere riassunti:

L'articolo 1 prevede l'istituzione del nuovo Comune mediante fusione dei confinanti comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con la proposta denominazione di “Valfornace”.

L'articolo 2 assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi dopo la fusione.

L'articolo 3 disciplina la successione del nuovo Comune nelle funzioni e nei rapporti giuridici pendenti presso i Comuni che propongono la fusione.

L'articolo 4 prevede il riconoscimento di priorità per il nuovo Comune in sede di programmazione e del riparto delle risorse economiche destinate ai Comuni.

L'articolo 5 detta le norme necessarie ad assicurare la continuità amministrativa, prevedendo in particolare la nomina di un commissario governativo per la gestione, ai sensi della normativa statale.

Gli articoli 6 e 7 contengono le dichiarazioni di invarianza finanziaria e d'urgenza. Gli articoli che compongono la proposta non hanno rilevanza finanziaria e non comportano, pertanto, oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale.

Preso atto di quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole.

Testo proposto**Art. 1**
(Istituzione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituito nella Provincia di Macerata, mediante fusione dei Comuni contermini di Pievebovigliana e Fiordimonte, un unico Comune denominato Valfornace.

2. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte.

Art. 2
(Partecipazione e decentramento)

1. Lo statuto del nuovo Comune assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Lo statuto del nuovo Comune prevede l'istituzione del municipio nel territorio della comunità d'origine in cui non è ubicata la sede comunale.

3. Lo statuto e il regolamento del nuovo Comune disciplinano l'organizzazione e le funzioni del municipio di cui al comma 2 e possono prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Art. 3
(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)

1. Le funzioni regionali già conferite ai Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte sono trasferite al nuovo Comune.

2. Il nuovo Comune subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione e in particolare:

- a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione;
- b) il personale dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), è effettuato nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 1990).

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1**
(Istituzione)

Identico

Art. 2
(Partecipazione e decentramento)

Identico

Art. 3
(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)

Identico

Art. 4

(Riconoscimento di priorità per il nuovo Comune)

1. Il nuovo Comune, per dieci anni a decorrere dalla data di costituzione:

- a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;
- b) è equiparato a un'unione di Comuni o a un'associazione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative comunali.

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti e i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono.

2. Fino all'insediamento degli organi del nuovo Comune a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pievebovigliana alla data dell'estinzione.

3. I Sindaci dei Comuni oggetto della fusione, entro il 31 dicembre 2016, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del nuovo Comune dalla data di istituzione, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2.

4. Alla data di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di agevolare e ottimizzare il procedimento di fusione, i Sindaci dei Comuni interessati si costituiscono in comitato, con compiti consultivi e propositivi nei confronti del commissario di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

5. Se non disposto diversamente nell'intesa di cui al comma 3, la sede provvisoria del nuovo Comune è individuata nel Comune di Pievebovigliana.

6. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal nuovo Comu-

Art. 4

(Riconoscimento di priorità per il nuovo Comune)

Identico

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

Identico

ne, restano in vigore gli strumenti urbanistici dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li hanno approvati.

7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del nuovo Comune, per le funzioni e i servizi a esso spettanti continuano ad applicarsi, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi Comuni.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano oneri diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico